



CITTA' METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri del Consiglio Comunale

N. 67

del 30/12/2025

Oggetto: IMU; aliquote e detrazioni per l'anno finanziario 2026; conferma del quadro tariffario 2025.

L'anno duemilaventicinque il giorno trenta del mese di dicembre presso la Casa Comunale, il Commissario Straordinario, nella persona del dott. Gradone Armando, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 novembre 2025 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Molfetta e assegnata la provvisoria gestione del Comune, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco è sostituito dal Sub Commissario dott. Michelangelo Montanaro a cui sono attribuite le funzioni di vicario (giusto decreto commissariale n.87451 del 24/10/2025) e assistito dal Segretario Generale dott. Lozzi Ernesto.

Il Sub Commissario Vicario, passa ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto e istruita dal Responsabile del Settore competente.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

oggetto “IMU; aliquote e detrazioni per l’anno finanziario 2026; conferma del quadro tariffario 2025”

che viene sottoposta all’esame del Sub Commissario Vicario con i poteri del Consiglio Comunale

Premesso che l’articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n° 160 dispone, a decorrere dall'anno 2020 che:

- è abolita l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, (ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge 160/2019.

Visto il corpus juris di riferimento per l’applicazione dell’IMU dettato dalla Legge 160/2019, art. 1 , in particolare:

- le definizioni di fabbricato, abitazione principale e fattispecie ad essa equiparate, area fabbricabile, terreno agricolo, di cui al comma 740;
- la definizione di soggetto attivo di imposta di cui al comma 742;
- le definizioni di soggetti passivi di imposta di cui al comma 743;
- la disciplina della riserva di gettito in favore dello stato per i fabbricati di categoria catastale D di cui al comma 744;
- la disciplina del calcolo della base imponibile di cui ai commi 745 e 746;
- la disciplina delle riduzioni della base imponibile di cui al comma 747;
- la disciplina delle aliquote di base per le diverse fattispecie, facoltà concesse all’Ente e detrazione di imposta per l’abitazione principale, di cui ai commi da 748 a 756;
- la disciplina di cui all’ultimo capoverso del comma 751 che dispone l’esenzione dall’IMU, a partire dall’anno di imposta 2022, per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.
- le esenzioni per i terreni agricoli di cui al comma 758;
- le esenzioni di imposta di cui al comma 759 e s.m.i.;
- la riduzione dell’aliquota di cui al comma 760;
- le modalità e termini di versamento di cui ai commi dal 760 a 765 e comma 768;
- la disciplina afferente le delibere di approvazione di aliquote e regolamento di cui al comma 767;
- le modalità e termini di presentazione della dichiarazione di cui ai commi 769 e 770;
- la disciplina del regime sanzionatorio per omesso/parziale/tardivo versamento ed omesse/infedele denuncia di cui ai commi da 774 a 775;
- il richiamo espresso, per tutto quanto non previsto, alle disposizioni in materia di tributi locali di cui alla Legge 296/2006, commi da 161 a 169.

Viste le disposizioni relative all’IMU introdotte con:

- la Legge 178/2020, art. 1 comma 48 che dispone la riduzione al 50% l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;
- La Legge 197/2022, art. 1, comma 81 che integra l'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, aggiungendo dopo la lettera g) la seguente:
« g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione »
-

Richiamati, altresì:

- l'art.1, comma 756, della Legge 27/12/2019, n. 160, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- l'art. 1, comma 757, della Legge 27/12/2019, n. 160, il quale prevede che anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse .

Dato atto che, con riferimento alle disposizioni normative in precedenza richiamate:

- la Risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 dispone (testualmente) *“atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della Legge n. 160 del 2019 dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*. È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756.
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il D.M. del 7 luglio 2023 recante l'individuazione delle fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU e le modalità di elaborazione e di trasmissione del Prospetto informatizzato delle aliquote IMU, di cui in allegato costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- la legge di conversione del DL 132/2023 ha introdotto l'art. 6-ter il quale prevede il rinvio dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto, a decorrere dal 2025;

- il decreto ministeriale DEL 6/11/2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 12/11/2025, ha integrato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu);
- per quanto sopra riportato è obbligatorio redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007) stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, è fissato alla data di scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione;
- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

Ritenuto, per l'anno di imposta 2026, nel rispetto degli indispensabili equilibri di bilancio e sulla base della possibilità di diversificare le aliquote IMU mantenendo invariato, per quanto consentito dal predetto Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 6 novembre 2025, il quadro applicativo al fine di non mutare, ove possibile, la pressione fiscale nei confronti dei cittadini/contribuenti.

Visto il prospetto riepilogativo ID 14246 all'uopo redatto mediante apposito applicativo reso disponibile sul Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it), allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Visto il comunicato del 27 settembre 2024 sul portale istituzionale del "MEF – Dipartimento delle Finanze" e le linee guida aggiornate, afferenti gli adempimenti relativi a efficacia, termini e modalità di completamento della procedura di formalizzazione del prospetto IMU allegato e pubblicazione della presente deliberazione, da eseguirsi esclusivamente per via telematica, mediante apposito applicativo attivo sul predetto Portale del federalismo fiscale.

Stante la competenza del Sub Commissario Vicario con i poteri del Consiglio Comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

Vista la Legge 30/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020).

Vista la Legge 30/12/2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).

Visto il T. U. EE. LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2025 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Molfetta e nominato, quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco, il dott. Armando Gradone.

Vista la nota prot. n. 104169 del 19/12/2025 con cui Commissario Straordinario dott. Gradone Armando comunicava un periodo di assenza dal 22/12/2025 al 5/01/2025;

Visto il Decreto Commissariale n. 87451 del 24/10/2025 di attribuzione di funzioni vicarie al dott. Michelangelo Montanaro;

SI PROPONE DI DELIBERARE

per tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

- 1) Per l'anno di imposta 2026 il quadro tariffario per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU, è quello di cui al prospetto ID 14243 allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

- 1.1 L'applicazione dell'aliquota prevista per la "fattispecie personalizzata" abitazione locata alle condizioni definite dall'art. 2, comma 3, legge n. 431 del 09/12/1998 (canone concordato), adibita ad abitazione principale dal locatario, opera esclusivamente nell'ipotesi in cui il contratto di locazione rispetti l'accordo territoriale del 5 luglio 2024 per il Comune di Molfetta; a tal fine, giusta disposizione di cui al punto 6 delle norme comuni del predetto accordo territoriale:

- le parti del contratto sono assistite nella definizione del canone dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie dell'Accordo Territoriale;
- per i contratti 'non assistiti', è acquisita un'attestazione di rispondenza, rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie dell'Accordo Territoriale, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo territoriale vigente.

- 1.2. La detrazione di imposta prevista per abitazione principale e relative pertinenze (fino a € 200,00) si applica anche per gli immobili di proprietà di I.A.C.P. regolarmente assegnati ed adibiti ad abitazione principale dall'assegnatario.

2. **Non costituisce presupposto di imposta**, con esclusione degli immobili accatastati nelle categorie "A1", "A8" e "A9,

- 2.1. per disposizione di legge, il possesso di:

- 2.1.1. l'abitazione principale e sue pertinenze possedute da persone aventi residenza anagrafica nel Comune di Molfetta;
- 2.1.2. l'abitazione e sue pertinenze utilizzate dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, anch'essi purché residenti nel Comune di Molfetta;
- 2.1.3. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 2.1.4. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 2.1.5. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del Giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 2.1.6. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

2.2. per equiparazione/assimilazione, l'immobile posseduto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero e cura e già adibito ad abitazione principale e relative pertinenze purché non locate.

3. **Sono esenti da imposta**, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

3.1 gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

3.2 i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

3.3 i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

3.4 i fabbricati destinati ed utilizzati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

3.5 i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

3.6 i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

3.7 gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i) (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222)

3.8 i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004;

3.9 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.

A) Dare atto dei seguenti termini e modalità di versamento:

- prima rata: acconto 50% termine di scadenza 16 giugno
- seconda rata: saldo 50%, termine di scadenza 16 dicembre
- ovvero in unica soluzione entro il 16 giugno;
- per i soggetti di cui all'art. 1, comma 759, lett. G, della L. 160/2019 (come specificati nel precedente punto 3.7), il versamento è eseguito in tre rate, la prima con termine di scadenza 16 giugno e le restanti nei termini e con le modalità meglio specificate al comma 763 del predetto art. 1, L. 160/2019;

da versarsi utilizzando il "Sistema F24"

B) Sono validi ai fini dell'applicazione dell'IMU, ove e per quanto compatibili, gli strumenti che regolano l'applicazione dei tributi di propria competenza, e precisamente:

- il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione C.C. n° 80 del 08/02/2002 ed s.m.i.;
- il Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'istituto dell'accertamento con adesione, approvato con deliberazione C.C. n° 119 del 17/12/1998;

C) Il I^ Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali provvederà agli adempimenti relativi a efficacia, termini e modalità di completamento della procedura di formalizzazione del prospetto IMU allegato e pubblicazione della presente deliberazione, da eseguirsi esclusivamente per via telematica, mediante apposito applicativo attivo sul predetto Portale del federalismo fiscale

D) Trasmettere il presente provvedimento al I Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali per l'esecuzione e per i successivi adempimenti.

Si propone, altresì, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000

Il Dirigente del I Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000, della presente proposta di deliberazione avente oggetto: **IMU; aliquote e detrazioni per l'anno finanziario 2026; conferma del quadro tariffario 2025** e la sottopone al Sub- Commissario Vicario con i poteri del Consiglio Comunale.

Dirigente del I Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali

Dott. Mauro de Gennaro



Prospetto aliquote IMU - Comune di MOLFETTA

ID Prospetto 14243 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/1 Opifici - D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) - D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni	1,03%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purche' l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. - Limitatamente ad un solo immobile.	0,78%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. - Destinazione d'uso: Purche' l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,78%

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)

Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità

0,2%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL SUB COMMISSARIO VICARIO

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: IMU; aliquote e detrazioni per l'anno finanziario 2026; conferma del quadro tariffario 2025.

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla sopra riportata proposta di deliberazione, dai competenti Dirigenti, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata


IL SUB COMMISSARIO VICARIO

ACCERTATA l'urgenza degli adempimenti conseguenti

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.EE.LL. D.Lgs n. 267/2000

IL SUB COMMISSARIO VICARIO
dott. Michelangelo MONTANARO



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Ernesto LOZZI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno **31 DIC. 2025** per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ernesto LOZZI

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Molfetta, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ernesto LOZZI